



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO Sezione 07, riunita in udienza il 18/07/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PALMA ROMEO ERMENEGILDO, Presidente

CAPONETTO SALVATORE, Relatore

IPPOLITO SANTO, Giudice

in data 18/07/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1737/2021 depositato il 10/12/2021

proposto da

Apcoa Parking Italia S.p.a. - 01176050217

Difeso da

Alessandro Dagnino Avvocato - DGNLSN76B02G273S

ed elettivamente domiciliato presso alessandro.dagnino@pec.dagnino.it

contro

Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare N. 6 90127 Palermo PA

Difeso da

Maria Mandala' - MNDMRA64B69G273Z

ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@cert.comune.palermo.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- RIFIUTO TACITO n. IST. RIMBORSO 15 APRILE 2021 TARI 2014
- RIFIUTO TACITO n. IST. RIMBORSO 15 APRILE 2021 TARI 2015
- RIFIUTO TACITO n. IST. RIMBORSO 15 APRILE 2021 TARI 2016
- RIFIUTO TACITO n. IST. RIMBORSO 15 APRILE 2021 TARI 2017
- RIFIUTO TACITO n. IST. RIMBORSO 15 APRILE 2021 TARI 2018
- RIFIUTO TACITO n. IST. RIMBORSO 15 APRILE 2021 TARI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto del Comune di Palermo sull'istanza di rimborso, con condanna del Comune di Palermo alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Apcoa Parking Italia S.p.a., in data 10/12/2021 depositava ricorso (R.g. n. 1737/21) contro il Comune di Palermo avverso il rifiuto tacito della restituzione dei tributi (silenzio-rifiuto) formatosi sull'istanza di rimborso inoltrata a mezzo p.e.c. del 15/4/2021 avente ad oggetto il rimborso della somma complessiva di €. 516.815,00, versata dalla predetta società a titolo di TARI per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

La ricorrente sosteneva la spettanza del rimborso e la conseguente illegittimità del silenzio-rifiuto perchè il tributo non era dovuto per giudicato esterno inter partes, formatosi su diversi anni d'imposta. Rilevava, infatti, che la carenza del presupposto impositivo della TARI era stata ripetutamente affermata nell'ambito del contenzioso intercorso tra la Società ricorrente e il Comune, con statuizioni ormai definitive ed aventi pertanto valore di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.. Evidenziava, in particolare, che le statuizioni favorevoli all'Apcoa, formulate in via definitiva con la sentenza della Ctp relativa all'anno 2010, dovessero applicarsi anche agli ulteriori periodi d'imposta e che l'efficacia espansiva del giudicato contenuto nella sentenza n. 224/6/17 della C.t.p. Di Palermo era stata poi affermata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3197 del 11/2/2020, resa in esito all'analogo contenzioso relativo a TARSU 2007.

Nel merito, rilevava che l'Apcoa risultava svolgere il servizio di gestione del servizio di parcheggio per incarico conferitole dal Concessionario, a sua volta incaricato dal Comune, e che dunque non era in alcun modo legata all'ente locale. Di conseguenza sosteneva che mancava il presupposto impositivo.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto da parte del Comune di Palermo e di condannare il Comune di Palermo al pagamento in favore della Apcoa Parking Italia S.p.A. della somma di €. 516.815,00, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con le quali chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.

In particolare sosteneva che, secondo quanto previsto dalla Convenzione, il Comune aveva concesso le aree di parcheggio per l'espletamento del servizio di gestione della sosta a pagamento e ciò determinava la detenzione di tali aree e, quindi, l'imposizione tributaria, prevista sia per coloro che detengono le aree ed anche per coloro che occupano le aree per varia natura .

Richiamava, quindi, sentenze della Corte di Cassazione, che erano state favorevoli all'Amministrazione comunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, riunita in camera di consiglio, letti gli atti di causa, sentito il giudice relatore che ha esposto i fatti e le questioni della controversia, pone la causa in decisione.

La Commissione preliminarmente rileva che la questione oggi in discussione è relativa alla richiesta di rimborso dei tributi versati dalla ricorrente per gli anni dal 2014 al 2019 e al silenzio rifiuto da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla predetta richiesta, a seguito di versamento delle relative imposte e della sanzioni da parte della ricorrente mediante pagamento spontaneo per ravvedimento operoso.

Ciò premesso, si osserva che il comma 164 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevede che "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione". Da tale norma si evince

chiaramente che si ha diritto alla restituzione di quanto non dovuto e indebitamente pagato.

Peraltro la giurisprudenza di legittimità e di merito ha evidenziato che nei casi in oggetto risulta insussistente il presupposto impositivo, atteso che, come evidenziato da precedenti sentenze di questa CTP tra le stesse parti e per la medesima questione, seppure relativa ad anno d'imposta diversa (TARSU 2012), il ricorso era stato accolto in quanto si affermava che non ricorreva "nel caso di specie una concessione di beni dal Comune alla società che gestisce le zone blu ma unicamente l'affidamento di un servizio"(Cfr. Sent. CTP Palermo, n. 224/06/17 del 3/11/2016, Sez. 6). Una successiva sentenza di questa CTP ha evidenziato, inoltre, che "in giurisprudenza costituisce un dato ormai acquisito e del tutto pacifico che qualora due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile alla statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza , preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò addirittura anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cfr. Sent. CTP Palermo, Sez. 7, n. 5787/07/18 del 29/10/2018). Il predetto principio è stato, peraltro, confermato dalla Suprema Corte che con la sentenza n. 3197/20 del 24/10/2019, richiamando anche il medesimo indirizzo di precedenti sentenze della stessa Corte, ha riconosciuto l'applicazione del giudicato esterno nelle ipotesi de quibus affermando, altresì, che " in tema di contenzioso tributario, l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta... rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. 9710/2018)".

Pertanto, non vi è dubbio che nel caso in oggetto manca il presupposto impositivo e che è applicabile il giudicato esterno per le ipotesi contestate, tenuto conto delle precedenti sentenze definitive favorevoli alla società ricorrente.

Si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in più occasioni che il contribuente è ammesso a correggere ogni tipo di errore e, di conseguenza, anche il ravvedimento operoso è ritrattabile e modificabile, non essendo tenuto il contribuente a pagare più di quanto previsto dalla legge a suo carico, ed ha affermato che "in assenza dei presupposti per il versamento del tributo e delle sanzioni e, stante la natura meramente formale della violazione commessa dal contribuente, non è ostativo al rimborso dei relativi importi il versamento degli stessi in sede di ravvedimento operoso, non essendo dovute sanzioni in assenza del debito d'imposta per violazioni formali" (Cfr. Ord. Cass. n. 28844 del 16/12/2020). La stessa Corte ha, peraltro, affermato che non sono ripetibili le somme versate a titolo di sanzioni in virtù della definizione agevolata, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili ed è, quindi, infondata la richiesta di restituzione delle sanzioni versate a titolo di ravvedimento operoso, in quanto tale istituto, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scelta del contribuente per il pagamento della suddetta sanzione in maniera ridotta, per cui non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto (Cfr. Sent. Cass, Sez. 5, n. 6108 del 30/3/2016 e Sent. CTR Toscana n. 182/6 del 26/1/2018).

Pertanto, alla luce della normativa sopra indicata e della predetta giurisprudenza, la ricorrente ha il diritto al rimborso delle imposte e degli interessi in conseguenza della oggettiva mancanza del presupposto impositivo e del conseguente indebito arricchimento da parte dell'Ufficio Comunale, mentre dovrebbe essere escluso il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni, atteso che la restituzione delle somme versate per le sanzioni è possibile solo nel caso di un errore formale, mentre nel caso di specie il pagamento è riconducibile ad una valutazione di natura sostanziale circa la debenza del tributo.

Si osserva tuttavia che il pagamento effettuato per ravvedimento operoso non può essere considerato come acquiescenza, ma è stato presumibilmente dovuto , secondo il principio del solve et repete, alla necessità di non subire attività di riscossione e di limitare le conseguenze del pagamento integrale delle sanzioni. Si rileva, inoltre, che appare palesemente in contrasto con i principi riguardanti l'applicazione della sanzione, che è conseguente ad una responsabilità per comportamento illegittimo del contribuente. Orbene, nel caso in oggetto, considerato che l'imposta non era dovuta in mancanza del presupposto impositivo e considerato che nessuna responsabilità di natura fiscale è ascrivibile alla ricorrente, alla stessa non poteva essere applicata alcuna sanzione. Si osserva, peraltro, che anche nel caso di pagamento per ravvedimento operoso non è plausibile la diversa applicazione della sanzione in caso di errore formale ed errore sostanziale, in

quanto nell'uno e nell'altro caso l'imposta non è comunque dovuta.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse vanno compensate, tenuto conto della difficoltà interpretativa delle norme e tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali sopra citate.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Palermo, così deciso in data 18/7/2022.

Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto

Il Presidente Romeo Ermenegildo Palma

"firmato digitalmente"